

REGOLAMENTO PER L'ISCRIZIONE E LA TENUTA DEL REGISTRO DELLE ASSOCIAZIONI ED ISTITUZIONE DEL REGISTRO SPECIALE DELLE ASSOCIAZIONI TEMPORANEE

Art. 1

Oggetto e finalità

1. Il presente regolamento disciplina le modalità di iscrizione al Registro delle Associazioni e la sua tenuta in attuazione all'art. 46 dello Statuto comunale ed istituisce il Registro speciale delle Associazioni temporanee nonché le modalità di iscrizione e tenuta.
2. Scopo dei predetti registri è l'individuazione ed il riconoscimento degli organismi associativi, di cooperazione e di volontariato che operano sul territorio comunale e delle rispettive sfere di competenza e tematiche.

Art. 2

Registro delle Associazioni

1. Sono iscritte nel Registro le associazioni già esistenti ed operanti da almeno sei mesi nel territorio del Comune siano esse a carattere locale o articolazioni locali appartenenti a associazioni provinciali, regionali, nazionali o internazionali.
2. Sono altresì iscritte nel Registro delle Associazioni, le associazioni e i comitati già iscritti nel Registro Speciale delle Associazioni Temporanee, che ne facciano istanza, allo scadere dell'iscrizione nel Registro Speciale, che comunque siano in possesso dei requisiti di iscrizione richiesti.
3. Ai fini di iscrizione nel registro comunale la tipologia di attività dell'associazione è individuata con riferimento alle seguenti:
 - a. Educativo/formativo;
 - b. Sanitario;
 - c. Socio assistenziale;
 - d. Protezione civile;
 - e. Tutela ambientale paesaggistica;
 - f. Protezione animali;
 - g. Impegno civile;
 - h. Tutela diritti umani;
 - i. Cultura;
 - j. Sport;
 - k. Tempo libero;
 - l. Comitati;
 - m. Altro;
4. I dati contenuti nel registro possono essere oggetto di comunicazione a soggetti pubblici o privati e/o diffusione.

Art. 3

Registro speciale delle associazioni temporanee

1. E' istituito il Registro speciale delle Associazioni temporanee operanti nell'ambito locale nei settori di competenza dell'attività amministrativa comunale.
2. Sono iscritte nel Registro Speciale delle Associazioni temporanee le associazioni neocostituite, le associazioni che non operano localmente con continuità da

almeno sei mesi o quelle che richiedono nuova iscrizione a seguito di procedura di cancellazione dal Registro delle Associazioni;

3. Sono altresì iscritte nel Registro Speciale delle Associazioni temporanee i comitati o gruppi spontanei locali costituiti per una singola iniziativa o a tempo determinato.
4. Ai fini di iscrizione nel Registro Speciale delle Associazioni temporanee la tipologia di attività dell'associazione è individuata con tipologie indicate all'art. 2, comma 3.
5. I dati contenuti nel registro possono essere oggetto di comunicazione a soggetti pubblici o privati e/o diffusione.
6. L'iscrizione nel Registro Speciale delle Associazioni temporanee ha la durata di un anno.

Art. 4

Struttura del Registro

1. Il Registro delle Associazioni e il Registro Speciale per le Associazioni Temporanee indicano, per ogni associazione iscritta:
 - Il numero progressivo di iscrizione;
 - La data di iscrizione;
 - Denominazione dell'associazione;
 - Sede Legale, Sede operativa, indirizzo e recapito telefonico;
 - Tipologia di attività con riferimento a quelle indicate all'art. 2, comma 3.
 - Data di scadenza dell'iscrizione, (solo per i soggetti iscritti nel Registro Speciale).
 - Data di cancellazione (solo per i soggetti iscritti del Registro Associazioni).

Art. 5

Requisiti per l'iscrizione

1. Possono richiedere l'iscrizione al Registro delle Associazioni le associazioni in possesso di tutti i seguenti requisiti:
 - a) Sede legale, secondaria od operativa nel territorio del Comune di Adria;
 - b) Attività svolta con continuità nell'ambito del territorio del Comune di Adria da almeno sei mesi.
 - c) Numero minimo di almeno 5 aderenti con residenza nel Comune di Adria;
 - d) Assenza di scopo di lucro, desumibile dallo statuto, dall'atto costitutivo od altro documento.
 - e) Democraticità dell'organizzazione e della struttura associativa desumibile dallo statuto, dall'atto costitutivo od altro documento.
2. Possono richiedere l'iscrizione al Registro Speciale delle Associazioni temporanee le associazioni e i comitati in possesso di tutti i seguenti requisiti:
 - a) Sede legale, secondaria od operativa nel territorio del Comune di Adria;
 - b) Assenza scopi di lucro, desumibile dallo statuto, dall'atto costitutivo od altro documento.
 - c) Democraticità dell'organizzazione e della struttura associativa desumibile dallo statuto, dall'atto costitutivo od altro documento.

Art. 6

Iscrizione nel Registro delle Associazioni

1. La domanda di iscrizione nel Registro delle Associazioni e nel Registro Speciale

delle Associazioni temporanee, sottoscritta dal legale rappresentante dell'associazione o della sezione locale in caso di associazione sovra comunale, deve essere redatta utilizzando il modello di domanda, che sarà reso disponibile dall'Amministrazione Comunale, e che a solo titolo esemplificativo e non vincolante viene allegato quale doc. 1 al presente regolamento, e che deve in ogni caso contenere:

- dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante ai sensi dell'art. 47 DPR 445/2000 con la quale si attesti che l'associazione svolge attività con continuità nell'ambito del territorio del Comune di Adria;
 - dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante ai sensi dell'art. 47 DPR 445/2000 con la quale si specifica il numero di soci iscritti al momento della presentazione della domanda;
 - dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante ai sensi dell'art. 47 DPR 445/2000 esplicativa dell'attività sociale svolta.
2. Alla domanda di iscrizione, devono essere allegati:
 - copia semplice dell'atto costitutivo e dello statuto;
 - dichiarazione di attribuzione del codice fiscale e/o della partita iva.
 3. L'iscrizione è disposta con atto del dirigente entro 60 giorni dall'acquisizione della richiesta, previo accertamento dei requisiti e della regolarità della domanda e della documentazione allegata.
 4. L'Ufficio Comunale competente per l'istruttoria di iscrizione, nel caso in cui la domanda di iscrizione sia incompleta, ovvero la documentazione allegata sia insufficiente o contraddittoria ovvero sia emersa l'esigenza di acquisire chiarimenti od elementi integrativi di giudizio, con richiesta scritta, invita l'associazione, nel termine di 10 giorni dalla ricezione del provvedimento, a completare la domanda con gli elementi mancanti, a depositare i documenti eventualmente mancanti e a fornire i chiarimenti richiesti.
 5. La comunicazione di cui al comma precedente, deve indicare espressamente l'avviso seguente: *“se i chiarimenti od elementi integrativi richiesti non sono presentati nel termine di dieci giorni dal ricevimento del presente avviso, il procedimento si concluderà con il rigetto della domanda di iscrizione, a norma dell'art. 6, comma 7, del Regolamento Comunale.”*
 6. Dall'invio della comunicazione di cui al comma 5, il termine di cui al comma 3 è sospeso fino allo scadere del termine di cui al comma 4.
 7. Se i chiarimenti od elementi integrativi richiesti non sono presentati nei termini perentorio di 10 giorni dalla ricezione dell'avviso di integrazione di cui al comma 5, il procedimento si conclude con il rigetto della domanda di iscrizione.
 8. Il provvedimento di iscrizione o quello motivato di diniego della stessa sono comunicati all'associazione interessata.

Art. 7

Aggiornamento registro

1. Il registro è aggiornato annualmente.
2. A tale fine le associazioni iscritte sono tenute a presentare, utilizzando la modulistica predisposta dall'Ufficio, non oltre il giorno 31 di gennaio di ogni anno dichiarazione circa la permanenza dei requisiti richiesti ed un breve resoconto dell'attività svolta nell'anno sociale precedente.
3. Le associazioni sono, inoltre, tenute a comunicare tempestivamente all'ufficio incaricato della gestione del registro ogni variazione intervenuta rispetto ai dati forniti in sede di iscrizione.

Art. 8 Revisione

1. Ogni tre anni il Comune di Adria procede alla revisione del Registro delle Associazioni al fine di verificare la permanenza dei requisiti e l'avvenuto aggiornamento dei dati riferiti alle associazioni iscritte.
2. Ai fini predetti le associazioni devono presentare, nel termine perentorio di 60 giorni dalla data di ricezione della richiesta, dichiarazione e fornire i dati che saranno richiesti.
3. Il procedimento di revisione si conclude con un atto di conferma ovvero di cancellazione nei casi e nei modi di cui è detto al successivo articolo 9.

Art. 9 Cancellazione

1. La cancellazione delle associazioni iscritte nel Registro delle Associazioni avviene con atto del dirigente nei seguenti casi:
 - a. Perdita accertata anche di uno solo dei requisiti richiesti dall'art. 5 del presente regolamento;
 - b. Inattività protratta per almeno due anni;
 - c. Su richiesta dell'associazione interessata.
2. La cancellazione di un'associazione, indipendentemente dalla revisione, è disposta in qualsiasi momento quando venga accertata, a seguito di controlli anche a campione o in sede di aggiornamento, il sussistere di una delle situazioni anzidette.
3. L'inizio della procedura di cancellazione, salvo che nel caso previsto dal comma 1 lett. c), deve essere preceduta da comunicazione ai sensi dell'art. 10 – bis della legge 241 del 7.8.1990.
4. Il termine per la conclusione del procedimento è di giorni 30 dalla richiesta o dall'avvio d'ufficio.
5. La Cancellazione delle Associazioni dal Registro Speciale delle associazioni temporanee avviene senza formalità allo spirare del termine annuale di iscrizione.

Art. 10 Effetti dell'iscrizione

1. Ferme le forme di consultazione e partecipazione previste dallo statuto e dai regolamenti comunali, l'iscrizione al registro è condizione necessaria per la concessione di contributi comunali e la concessione in uso di locali od impianti di proprietà comunale o dei quali il comune abbia la disponibilità.

Art. 11 Norma transitoria

1. In sede di prima applicazione conservano validità sino al 31.12.2010 le iscrizioni già effettuate nel precedente registro. Entro tale termine, le associazioni interessate sono tenute a presentare richiesta di iscrizione nel nuovo registro.

Art. 12
Entrata in vigore

1. Il presente regolamento, composto di 12 articoli e di nr. 2 allegati entra in vigore il giorno successivo all'esecutività del provvedimento di adozione.
2. Con effetto dalla data di entrata in vigore, sono abrogate le norme del regolamento comunale approvato con deliberazione consiliare n. 150 del 4.11.1995.